

Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) e Banca dati unica della documentazione antimafia

Autore: admin

In: Normativa nazionale

Il Libro II del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) istituisce presso il Ministero dell'interno la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia in funzione dell'accelerazione delle procedure di rilascio della certificazione antimafia e del potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa.

La Banca dati è stata realizzata con l'obiettivo di agevolare il flusso e lo scambio di informazioni con il Centro elaborazione dati di cui all'art. 84, co. 4, dello stesso Codice e con il sistema informatico della Direzione investigativa antimafia, concernenti sia i tentativi di infiltrazione mafiosa che la sussistenza di divieti e sospensioni.

La istituzione della Banca dati rappresenta l'innovazione più incisiva del nuovo corpus normativo, in quanto tramite questa si realizza l'obiettivo di una maggiore celerità nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, con un risparmio di risorse e di tempo. Per il tramite del nuovo sistema, infatti, è stato possibile provvedere ad una semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, con evidenti ricadute positive in termini di celerità e di efficienza e con l'effetto di un costante monitoraggio delle imprese.

L'art. 97 del Codice indica i **soggetti abilitati** a consultare il sistema informatico ai fini del rilascio della documentazione antimafia, individuandoli nelle stazioni appaltanti, nelle camere di commercio e negli ordini professionali.

Il successivo art. 98 è invece espressamente intitolato al «**Contenuto della banca dati**», specificando che questa conserva tutte le informazioni e le comunicazioni antimafia, liberatorie e interdittive, nonché i dati acquisiti nel corso degli accessi ai cantieri delle imprese interessate alla esecuzione dei lavori pubblici disposti dal Prefetto.

Può contenere, infine, anche ulteriori dati provenienti dall'estero, ottenuti attraverso il collegamento ad altre banche dati.

Con uno o più regolamenti da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2011 (13 ottobre 2011), su proposta del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:

- a) di funzionamento della banca dati;
- b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla Banca dati;
- c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
- d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 371bis c.p.p.;
- e) di consultazione da parte delle stazioni appaltanti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da parte degli ordini professionali;
- f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati.

Il sistema informatico deve comunque garantire l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conservare traccia di ciascun accesso (Anna Costagliola).

Altri articoli sul Codice antimafia nello speciale su questo sito

<https://www.diritto.it/codice-antimafia-d-lgs-1592011-e-banca-dati-unica-della-documentazione-antimafia/>